

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-747 del 17/02/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Ditta SERA SRL con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), località San Biagio (FE) via Amendola n. 131/3 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di FABBRICAZIONE AUTOVEICOLI, RIMORCHI E RIPARAZIONE MEZZI SPALA NEVE E SPARGI SALE, autorizzata con atto di A.U.A. della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara n. 6272 del 29/11/2018 e successivo atto di voltura n. 4666 del 10/10/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-751 del 14/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 35785/2019/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Ditta **SERA SRL** con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), località San Biagio (FE) via Amendola n. 131/3 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **FABBRICAZIONE AUTOVEICOLI, RIMORCHI E RIPARAZIONE MEZZI SPALA NEVE E SPARGI SALE**, autorizzata con atto di A.U.A. della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara n. 6272 del 29/11/2018 e successivo atto di voltura n. 4666 del 10/10/2019.

## LA RESPONSABILE

### PREMESSO

- che con Determinazione dirigenziale n. 6272 del 29/11/2018 la Ditta SER.A Società Cooperativa con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), località San Biagio (FE) via Amendola n.131/3 è stata autorizzata, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, alla modifica dell'attività di erogazione di servizi di pubblica utilità, autorizzata con atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. 10569 del 20.11.2013 adottato dalla Provincia Di Ferrara, intestato alla ditta FARO SRL e volturato alla ditta SER.A Società Cooperativa con atto della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara n. 6048 del 21/11/2018;
- che con Determinazione dirigenziale n. 4666 del 10/10/2019 l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto di ARPAE n. 6272 del 29/11/2018, rilasciata alla ditta SER.A. Società Cooperativa per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e rimorchi è stata volturata alla Ditta SERA S.R.L. con sede legale ed impianto nel Comune di Argenta (FE), località San Biagio (FE), via Amendola n. 131/3;

**VISTA** la domanda in data 03/12/2019, trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota Prot. n. 33390 del 10/12/2019, assunta al Prot. di Arpae n. 189714 del 10.12.2019 registrata al prot. n. 32661, Pratica SUAP numero 1011/2019, presentata al SUAP dell' Unione dalla Ditta **SERA SRL** nella persona del Legale Rappresentante, Sig. Roberto Piazzi, con sede legale nel Comune di Argenta (FE), località San Biagio (FE) via Amendola n. 131/3, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di **FABBRICAZIONE AUTOVEICOLI, RIMORCHI E RIPARAZIONE MEZZI SPALA NEVE E SPARGI**

**SALE**, autorizzata con atto di A.U.A. della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara n. 6272 del 29/11/2018 e successivo atto di voltura n. 4666 del 10/10/2019, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

**CONSIDERATO** che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali emissioni in atmosfera, autorizzata con l'AUA su citata e successivo atto di voltura DET-AMB-2019-4666 del 10/10/2019;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

**VISTA** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

#### **VISTI**

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;

- La L. 447/1995

**VISTE** altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

**PRESO ATTO** che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6272 del 29/11/2018 della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara e il successivo atto di voltura n. 4666 del 10/10/2019 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara ;

**PRESO ATTO** che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono nell'inserimento di due nuovi punti di emissione in atmosfera derivanti da attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e precisamente trattasi di attività di *“Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”*;

**CONSIDERATO**

- che i due nuovi punti di emissione sono generate da una cabina di verniciatura;
- che la cabina di verniciatura, posizionata sul piazzale retrostante l'officina, ha un'altezza di 5,7 metri ed è dotata di un doppio sistema filtrante con prefiltri in tessuto non tessuto e successivamente filtri a carboni attivi;
- che sono presenti due camini identici, ciascuno di altezza di 7,5 metri e di portata pari a 36.600 Nm<sup>3</sup>/h;
- che il funzionamento è discontinuo e al massimo di 8 ore/giorno;

**CONSIDERATO** che l'impresa dichiara quanto di seguito riportato:

- l'attività viene svolta con un impiego di materie prime non superiore alla soglia massima prevista per l'attività in deroga indicata;

- in azienda non sono presenti altre attività in deroga;
- di non superare i quantitativi di materie prime o i quantitativi di prodotti per la tipologia di attività svolta (verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g), riferiti al consumo o produzione complessivi degli impianti presenti nello stabilimento oggetto della domanda di AUA;
- di non generare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- non utilizzare, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (vedi art. 272 c.4 del D.Lgs 152/2006);
- l'attività non è soggetta al D.Lgs. 152/06 art. 275 (emissioni di COV);
- i combustibili eventualmente utilizzati rispettano quanto prescritto dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- non sono presenti emissioni diffuse;

**RITENUTE** ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

**VISTA** la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 901 del 14/01/2020, acquisita al Prot. di Arpae n. 5095 del 14/01/2020, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole Protocollo generale n. 0001640 del 13/01/2020 relativo alla matrice aria rilasciato dall'AUSL, Igiene Pubblica, prot. Unione n. 793 del 13/01/2020 ma non viene specificato nulla rispetto alla matrice rumore;

**CONSIDERATO** che nel suddetto parere favorevole, relativo alla matrice aria, rilasciato dall'AUSL è stato specificato quanto segue:

- *“l'attività in questione rientra nell'elenco delle industrie insalubri (DM.5/9/94) e viene classificata nel predetto elenco sia al n.6 di I° classe-lett.C sia al n.25 di I° classe-lett.C;”*

- *il Servizio Igiene Pubblica dall'AUSL esprime parere favorevole per quanto di competenza con la prescrizione che i punti di emissione non siano solo conformi a quanto dichiarato nell' relazione tecnica allegata all'istanza ma rispettino anche i requisiti previsti dal Regolamento Comunale di Igiene, art 49 comma 9;*
- *E' richiesto all'Amministrazione competente di procedere all'aggiornamento della classificazione di industria insalubre”;*

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

**DATO ATTO** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

**DATO ATTO** che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

**DATO ATTO** che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

**DATO ATTO** che con DDG n.102 del 07/10/2019 recante *"Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli"* è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

**DATO ATTO** che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione *"AUA ed Autorizzazioni Settoriali"*;

#### **A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **SERA SRL**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Argenta (FE), località San

Biagio, via Amendola n. 131/3, (C.F. e p.IVA 02044350383), per la modifica dell'attività di **FABBRICAZIONE AUTOVEICOLI, RIMORCHI E RIPARAZIONE MEZZI SPALA NEVE E SPARGI SALE**, autorizzata con atto di A.U.A. della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara n. 6272 del 29/11/2018 e successivo atto di voltura n. 4666 del 10/10/2019 adottato dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera "S" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. La condotta disperdente deve essere dimensionata per 8 abitanti equivalenti. Tale condotta deve avere una lunghezza pari ad un minimo di 40 mt e deve essere realizzata nel rispetto della Delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977.
3. Il Legale Rappresentante della ditta "SERA SRL" deve tenere a disposizione degli organi preposti al controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 09.06.2003.
4. Il Legale Rappresentante della ditta "SERA SRL" deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di depurazione.

5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
6. Le modalità di scarico devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
7. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

## **B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** denominate **E1** saldatura (esistente), **E2** taglio al plasma (esistente), **E3** cabina di verniciatura (nuova), **E4** cabina di verniciatura (nuova);

1. Le emissioni **E3** cabina di verniciatura (nuova), **E4** cabina di verniciatura (nuova), autorizzate in via generale, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e della normativa regionale, sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:
  - a) Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 50 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
  - b) Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, le emissioni non possono essere autorizzate in via generale, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
  - c) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
  - d) Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
  - e) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione;

Polveri totali	3	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	---	--------------------

- f) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm <sup>3</sup>
--	-----	--------------------

- g) Per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche, *con consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 10 kg*, devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);
- h) *Per le operazioni di verniciatura di materie plastiche devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 40 % in massa (nel caso di applicazione di vernici di fondo su supporti a base di polipropilene è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 4% in massa, su supporti a base di polistirolo è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 10% in massa);*
- i) Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- j) *I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro;*

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante a solvente	
	Prodotto verniciante a base acquosa	

	Diluyente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
	Altro	
<b>Data</b>	<b>Funzionamento impianti</b>	<b>Giorni di funzionamento/mese</b>
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

- k) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti E, F, I, fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;
- l) In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti E, F, I, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite;
- m) I punti di emissione non siano solo conformi a quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata all'istanza ma rispettino anche i requisiti previsti dal Regolamento Comunale di Igiene, art 49 comma 9;

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

L'autorizzazione non può considerarsi valida:

- Nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di modifica della presente autorizzazione unica ambientale (ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006). In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

Le emissioni **E1** saldatura (esistente), **E2** taglio al plasma (esistente), autorizzate in via ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	<b>E1</b> SALDATURA	<b>E2</b> TAGLIO AL PLASMA
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	2300	4.400
Durata (h/giorno)	4	4
Altezza minima (m)	4,5	2,5

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Polveri Totali	10	10
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	20
Monossido di Carbonio CO	10	5
Sistema di abbattimento	nessuno	Filtro a maniche in tessuto

1. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1**, **E2** con periodicità almeno annuale;
2. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il

- termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPAE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
3. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
  4. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**.
  5. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
  6. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
  7. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
  8. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica

manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

9. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. La Ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;

In caso di lamentele o esposti da parte dei residenti (in particolare di cui al ricettore R1) sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla ditta per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'AUA n. 6272 del 29/11/2018 adottato dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara e successivo atto di voltura n. 4666 del 10/10/2019, adottato dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione e al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**